

Oggetto: L. R. 7 aprile 2000 n. 42, art. 2. Disposizioni in materia di garanzie finanziarie per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati.

Il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" all'art. 242, comma 7, stabilisce, tra l'altro, che con il provvedimento di approvazione del progetto operativo di bonifica, di messa in sicurezza, operativa o permanente, sia fissata l'entità delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi.

La Legge regionale 7 aprile 2000 n. 42 all'art. 2 comma 1, lettera h) e comma 2 attribuisce alla Giunta regionale le funzioni relative alla gestione delle garanzie finanziarie.

La Giunta regionale con deliberazione 6 ottobre 2003 n. 41-10623 ha approvato i criteri e le modalità di presentazione ed utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente di siti inquinati di cui al Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 art. 17 e successive modifiche e integrazioni.

La gestione della procedura per la prestazione delle garanzie finanziarie ha evidenziato l'opportunità di una omogeneizzazione delle condizioni contrattuali da attuarsi attraverso la predisposizione di un modello unico di riferimento al fine di assicurare equità e chiarezza nell'applicazione della norma a vantaggio di un più sollecito avvio degli interventi di bonifica approvati.

La Regione Piemonte si è quindi fatta promotrice di un'iniziativa per il coinvolgimento di tutte le Regioni e delle Province Autonome nella elaborazione di uno strumento che rispondesse alle esigenze evidenziate nel punto precedente.

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano in data 24 Novembre 2005, a conclusione dei lavori articolatisi in più incontri, ha approvato lo "Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa a garanzia degli obblighi derivanti dall'esecuzione di interventi di bonifica, di bonifica con misure di sicurezza, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente di siti inquinati, ai sensi del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, art. 17 e successive modifiche ed integrazioni e del D. M. 25 ottobre 1999 n. 471, art. 10".

Ritenuto di prendere atto e di approvare il predetto schema, aggiornato sulla base delle disposizioni di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e di stabilire che le fidejussioni bancarie o polizze assicurative da presentarsi a garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati dovranno essere predisposte secondo lo schema allegato.

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
vista la L. R. 7 aprile 2000 n. 42,

la Giunta regionale, unanime,

DELIBERA

Di approvare l'allegato A), che costituisce parte integrante del presente provvedimento: "Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa a garanzia degli obblighi derivanti dall'esecuzione di interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, di siti inquinati ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 242".

Di stabilire che le fidejussioni bancarie o polizze assicurative di cui al punto precedente dovranno essere predisposte secondo lo schema contenuto nell'allegato A).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.